



COMUNE DI LETTOMANOPELLO
(PROV. DI PESCARA)

Copia Delibera del Consiglio comunale

N.13 del Reg. Data 10.06.2021	OGGETTO: Approvazione regolamento sulla disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombra, pergolati, faretti, pedane mobili, gazebo, de hors stagionali e altri similari.
--	---

L'anno duemilaventuno, il giorno **10** del mese di **giugno** alle ore **18,30**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,

risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
D'ALFONSO SIMONE ROMANO	x		DI RENZO DONATO	x	
ADDARIO LUCA	x		DI PAOLO ANTONIO	x	
CONTE LUCIANA	x		MARTINELLI MODESTO		x
DI PIETRANTONIO TINO SANDRO	x		TOPPI ALESSANDRO		x
TROVARELLI LUCIANO	x				
FERRANTE FABIO	x				
BARBETTA ARIANNA	x				
MORENA MANCINI		x			
DI PIETRANTONIO LUCIA ANITRI	x				

Assegnati n. 13

Presenti n.10

In carica n. 13

Assenti n.3.

- Presiede il Signor **Luca Addario** nella sua qualità di **Presidente**;
- Partecipa il Segretario comunale signor.**Dr. Dr. Gianpaolo De Frenzi**
- La seduta è **Pubblica**

- Nominati scrutatori i Signori:

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno:

Vista la circolare del Ministero degli Interni 17102/127/1 del 1990;

Visto il D.Lg.vo n°267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- I Responsabili del servizio, ai sensi dell'art. 49 - c.1° - T.U. D.Lg.vo 267/2000 hanno espresso parere:

FAVOREVOLE

Visto il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

Visti i successivi DPCM attuativi del succitato decreto con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica che dispongono, tra l'altro, limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale;

Visto l'art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;

Visto l'art. 10, co. 1, decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, il quale, in modifica dell'articolo 1, co. 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31 luglio 2021;

Visto il decreto sindacale 18 marzo 2020, n. 9, recante “Disciplinare per l'organizzazione delle sedute di giunta Comunale in modalità di videoconferenza”;

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

Partecipa alla seduta, eseguita anche in video collegamento ed in modalità remota, con funzioni consultive, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lettera “a” del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000) il Segretario comunale dott. Gianpaolo De Frenzi.

Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:

- il Presidente del Consiglio comunale, con il Sindaco e gli ulteriori consiglieri comunali PRESENTI, sono presso la sala consiliare comunale, in collegamento in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
- il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati ed ha accertato la continuità funzionale del collegamento telematico;
- lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati della votazione;
- tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere i documenti.

Il Presidente del Consiglio, Luca Addario, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, svolta in video collegamento in modalità remota, e passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Espone **il consigliere Trovarelli**, assessore competente, il quale rappresenta gli esiti dei lavori della Commissione consiliare.

Interviene **il consigliere Di Renzo** il quale, pur apprezzando il lavoro della Commissione, osserva alcuni refusi formali nel testo del Regolamento in proposta, dei quali suggerisce l'emendamento: art. 1, co. 2; art. 3, co. 9, lett. c) e d); art. 6, co. 2; art. 13, co. 1.

Trovarelli precisa che i riferimenti di cui alle lett. c) e d), art. 3, co. 9, sono suscettibili di disciplina di situazioni e condizioni che, seppure attualmente non presenti nel territorio comunale, potrebbero risultare utili a regolamentare circostanze successive, ove realizzate. Conferma, quindi, l'utilità della previsione.

Il Consigliere Di Renzo, in qualità di capogruppo consiliare di “Liberamente”, previene la seguente dichiarazione di voto di astensione: “Il gruppo Liberamente esprime voto di astensione in quanto, pur apprezzando il lavoro svolto in Commissione, non ha condiviso e non condivide tutt’ora, l’urgenza di riportare in Consiglio Comunale il regolamento in oggetto. Noi pensiamo che un provvedimento del genere doveva prima del Consiglio essere sottoposto al parere degli esercizi commerciali interessati, che poi sono quelli che materialmente dovranno dare attuazione al Regolamento”.

Ferrante interviene commentando singolare che il gruppo di minoranza di Liberamente abbia ripetutamente appellato la necessità di condivisione della funzione strumentale di ausilio al Consiglio della Commissione consiliare, sollecitandone il coinvolgimento anche nell’ultima seduta consiliare, e, quindi, contraddittoriamente confuti gli esiti dei lavori della medesima Commissione, dichiarando il voto di astensione.

Tra l’altro, non è conferente invocare di assoggettare a condizione di assenso dei destinatari dell’intervento regolamentare la stessa disciplina di regolazione: è una palese sottrazione dei consiglieri alla responsabilità politica di indirizzo e governo dell’amministrazione pubblica. Chiede, dunque, che in futuro questi argomenti siano discussi direttamente in Consiglio comunale e non già in Commissione.

Di Renzo sostiene sia alquanto grave quanto affermato ed auspicato dal consigliere Ferrante. Il Regolamento per cui si procede interviene in un momento particolare e difficile per le attività d’impresa, dopo le limitazioni determinate dalla legislazione emergenziale in contrasto della diffusione del virus Covid19. È intendimento del gruppo Liberamente porre le attività commerciali del paese nella condizione di partecipare, con i loro suggerimenti consapevoli, alle scelte politiche di regolazione pubblica della comunità. Soprattutto per le indicazioni di natura tecnica ed organizzativa. Non individua, tra l’altro, le sostenute motivazioni di urgenza, rappresentate dalla maggioranza consiliare, le quali avrebbero imposto la necessità di una imminente discussione del regolamento in Consiglio. Ribadisce, nel contempo, condividere il contenuto del regolamento proposto, confutando, invece, il procedimento di proposizione e discussione delle disposizioni.

Ferrante espone non aver rappresentato, con il suo intervento, alcun pregiudizio delle competenze e prerogative del Consiglio, del quale, rammenta, le Commissioni sono organi solo strumentali. Ribadisce che l’imminenza della proposta di regolamentazione è necessitata dall’urgenza di disciplinare le condizioni di impiego ed utilizzo delle strutture in occupazione del suolo pubblico, in previsione della già iniziata stagione estiva, turistica e commerciale.

Di Pietrantonio Tino Sandro ringrazia i commissari per l’impegno garantito e per il lavoro proficuo ed utile. Ribadisce che il regolamento in approvazione sarà comunque esposto all’attenzione degli operatori commerciali in pubblica riunione, anche al fine di cogliere eventuali indicazioni proposte.

Trovarelli conferma che le eventuali osservazioni degli operatori commerciali saranno utilmente valutate dall’Amministrazione comunale, la quale, comunque, si assume la responsabilità politica ed amministrativa di disciplina e regolazione dell’utilizzo ed occupazione del suolo pubblico, nell’interesse prioritario della comunità pubblica.

Il Sindaco, D’Alfonso, interviene ringraziando i commissari consiliari, l’assessore alle attività commerciali ed il Presidente del Consiglio comunale per l’impegno garantito, anche nella necessità di rendere al Consiglio con tempestività la proposta di regolamento. Stigmatizza fermamente la dichiarazione di astensione del gruppo consiliare Liberamente, il quale denega il lavoro della Commissione consiliare che, invece, aveva sollecitato ed invocato. Avrebbe auspicato una unitaria condivisione degli esiti dei lavori commissariali, ai quali anche i rappresentanti del gruppo di minoranza hanno partecipato con la loro approvazione, nel comune intento di fornire alla comunità uno strumento di disciplina e regolazione unitaria delle attività di pubblico esercizio, anche per esigenze di uniformità dell’impiego e di decoro dell’installazione delle strutture.

Di Renzo conferma l’interesse condiviso del gruppo Liberamente alla tutela e al decoro delle attività di pubblico esercizio. Ribadisce, però, l’avvertita necessità del coinvolgimento preventivo degli operatori commerciali, destinatari della disciplina regolamentare. Osserva, tra l’altro, che il termine dilatorio sino a due anni, quale previsto nel regolamento, per adeguarsi alle prescrizioni normative indicate confuta in radice ogni

ragione di necessitata urgenza dell'adozione del regolamento di cui si discute.

Non risultano ulteriori interventi. Si procede alla votazione del regolamento allegato, parte integrante e costitutiva della presente deliberazione, nel testo definitivo assunto in esito alle osservazioni esposte negli interventi dei consiglieri comunali nella seduta odierna.

Il Presidente del Consiglio comunale, con l'assenso unanime e favorevole dei consiglieri comunali, propone in votazione unitariamente il testo del regolamento, in luogo della votazione dei singoli articoli del quale composto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di regolamento sottoposta per l'approvazione inerente;

DATO ATTO che il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare il diritto di occupazione di suolo pubblico e aree soggette a servitù di pubblico passaggio mediante elementi di arredo (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombrasole, pergolati, faretti, pedane mobili, dehors stagionali e altri elementi similari) secondo procedure, direttive e intendimenti impartite dall'Amministrazione e dagli uffici comunali competenti affinché gli elementi *de quo* siano per caratteristiche e materiali consoni agli elementi urbani del territorio ovvero confacenti alla vocazione turistica tipica dei borghi montani;

RITENUTO di provvedere in merito anche in virtù delle mutate esigenze sorte dalla necessità di contenimento della diffusione del virus pandemico Covid-19;

TENUTO CONTO delle esigenze gestionali dei titolari di pubblici esercizi presenti sul territorio comunale che manifestano l'esigenza di utilizzare gli spazi e il suolo pubblico all'aperto al fine di poter ottemperare alla normativa anti-Covid e, nel contempo, ottimizzare lo svolgimento dell'attività durante la stagione estiva;

CONSIDERATO che sin'ora le diverse attività commerciali hanno soddisfatto le proprie esigenze di cui sopra in maniera autonoma e non omogenea rispetto ai principi del presente disciplinare e che, pertanto, occorre uniformare a determinati canoni estetici e secondo precise regole l'installazione di arredi e strutture all'interno del centro storico cittadino;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Bilancio triennale 2021-2023 esercizio 2021, in corso di approvazione;

VISTO l'art. 1, comma 51, della Legge 30.12.04, n. 311;

VISTO l'art. 1, comma 142, della Legge 296 del 27.12.06;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 ed in particolare l'art. 172, comma 1, lett. e);

VISTA la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. b) della L. 213/2012;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:

presenti: 10; votanti: 10;

favorevoli: 8; astenuti: 2 (Di Renzo, Di Paolo), per esito proclamato dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, da intendersi per intero richiamate, il Regolamento denominato "Disciplina del diritto ad occupare il suolo, lo spazio pubblico o aree private soggette a servitù di pubblico passo mediante elementi di arredo quali: tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, tende solari, tende ombrasole, pergolati, faretti, pedane mobili,

gazebi, dehors stagionali e altri elementi similari” in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2. di dare mandato all’Ufficio Vigilanza di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del Regolamento di cui trattasi;
3. di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere per rendere operativa la novellata disciplina regolamentare, per l’approssimarsi della scadenza del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con votazione che ha avuto il seguente risultato reso per alzata di mano:


presenti: 10; votanti: **10**;

favorevoli: 8; astenuti: 2 (Di Renzo; Di Paolo), per esito proclamato dal Presidente

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Assemblea conclusa alle ore 19:20.



DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSO MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO QUALI: TAVOLI, SEDIE, FIORIERE, OMBRELLONI, TENDE SOLARI, TENDE OMBRASOLE, PERGOLATI, FARETTI, PEDANE MOBILI, GAZEBI, DEHORS STAGIONALI E ALTRI ELEMENTI SIMILARI


PARTE I – NORME GENERALI

Art. 1 Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina l'occupazione temporanea di suolo pubblico, o privato soggetto ad uso pubblico o privato, con strutture precarie destinate allo svolgimento di attività economiche autonome od a servizio di esercizi commerciali esistenti, limitatamente agli aspetti connessi al corretto inserimento delle strutture materiali nel contesto territoriale e paesaggistico del Comune Lettomanoppello.

2. I titoli abilitativi di cui agli articoli successivi, sono sempre subordinati all'ottenimento dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico, se dovuta, ed al pagamento del canone previsto dal nuovo regolamento sul Canone Unico approvato con Delibera di **Consiglio Comunale n. 12 del 31.05.2021**;
3. Il presente Regolamento si pone anche quale strumento di riqualificazione dell'ambiente urbano: fornisce criteri formali e funzionali affinché i manufatti considerati siano utili allo scopo per cui sono preposti e motivo di ordine ed ornamento del territorio comunale.
4. Questo strumento regolamentare si propone inoltre di ridurre i tempi di rilascio dell'autorizzazione attraverso uno snellimento dell'iter procedurale, grazie all'individuazione per tipologia dei manufatti concedibili.
5. Il tipo di classificazione introdotto tende anche a semplificare e a migliorare la comunicazione tra gli Uffici e la cittadinanza, al fine di una maggior trasparenza amministrativa.
6. Il disciplinare infine, in una logica di collaborazione, consente, ai titolari di attività commerciali ubicate nella medesima area di presentare progetti di arredo coordinati, finalizzati alla valorizzazione degli spazi pubblici antistanti gli esercizi stessi. Nel qual caso, l'Amministrazione comunale può prevedere la possibilità di concedere contributi per la realizzazione dei progetti medesimi, o inserire tale previsione nelle richieste di finanziamenti pubblici finalizzati.





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara


Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento costituiscono riferimento per gli interventi le definizioni tecniche di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. Per concessione per l'occupazione si intende il nullaosta con cui l'ufficio tecnico comunale autorizza la struttura temporanea che si vuole installare, unitamente agli aspetti connessi al corretto inserimento delle strutture materiali nel contesto territoriale e paesaggistico del Comune Lettomanoppello.
3. Per **chiosco** si intende il manufatto isolato, prefabbricato, temporaneo se pure strutturalmente durevole, atto alla vendita di generi diversi o per la somministrazione di alimenti e bevande nel quale è escluso l'accesso al pubblico. I chioschi possono essere:
 - di interesse pubblico: quelli installati dal Comune o da altri Enti per scopi di interesse collettivo quali, a solo titolo di esempio, punto informazioni turistiche;
 - di interesse privato: quelli installati da soggetti privati ed aventi come scopo lo svolgimento di attività commerciali private. Per essi sono consentite le seguenti categorie merceologiche: vendita e somministrazione di alimenti e bevande, vendita di prodotti alimentari preconfezionati, frutta e verdura, vendita di fiori, vendita di giornali, prodotti tipici locali, souvenir, prodotti locali comprensiva di quelli derivanti dalla lavorazione della pietra;
4. Per **gazebo** si intende una struttura temporanea coperta, fisicamente indipendente su ogni lato, posta a servizio di esercizi commerciali esistenti atti alla somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico;
5. Per **tettoia** si intende una struttura temporanea coperta, contigua ad un edificio, posta a servizio di un esercizio commerciale per la somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico. Tale struttura appoggiata, almeno su di un lato, all'edificio che ospita l'attività commerciale servita, può essere dotata di elementi verticali di sostegno sul fronte opposto;
6. Per **spazio per la somministrazione all'aperto** si intende un'area scoperta posta a servizio di esercizi commerciali atti alla somministrazione di alimenti e bevande, nella quale è consentito l'accesso al pubblico ed all'interno della quale possono inserirsi elementi di arredo quali tavoli e relative sedie, fioriere di delimitazione laterale, ombrelloni e pedane;
7. Per **dehors** si intende l'insieme degli elementi mobili o facilmente rimovibili posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o gravato da servitù di uso pubblico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio esterno di un pubblico esercizio destinato all'attività di somministrazione.

Art. 3 Procedure per il rilascio dei titoli abilitativi

1. Gli interventi di nuova realizzazione di chioschi, gazebo, tettoie e spazi per la somministrazione all'aperto, sono oggetto di procedura semplificata SCIA soggetta a parere preventivo della Commissione Comunale Competente, e devono essere realizzati nel rispetto del Titolo II, capo I, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, "Nuovo codice della strada" e ss.mm.; del Titolo II, capo I, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e 3 ss.mm.; delle normative regionali; degli strumenti urbanistici di pianificazione e di gestione del territorio vigenti, il D.P.R. n.380/2001" testo unico urbanistico-edilizio" e s.m.i.





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

2. Gli interventi devono, inoltre, essere eseguiti nel rispetto delle leggi sanitarie e del Regolamento di igiene in materia di alimenti-bevande e strutture ricettive con riferimento sia alle Leggi Nazionali che Regionali.
3. Nel caso di intervento in zona soggetta a vincolo ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e ss.mm., i progetti dovranno ottenere la preventiva autorizzazione da parte della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e del Paesaggio competente per territorio.
4. Sono oggetto di sola comunicazione, da inviarsi al Sindaco e Responsabile Ufficio Tecnico almeno 20 gg. prima dell'esecuzione, i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e dei singoli elementi, eseguiti seguendo le prescrizioni del presente Regolamento, senza cambiamento dei materiali precedentemente autorizzati.
5. Non potrà essere accettata la SCIA ove si manifestasse incompatibilità con le norme di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico, contrasto con la legislazione inerente la viabilità, la sicurezza, il regolamento di igiene, le norme ambientali, tecnico-strutturali e di decoro urbano e della normativa comunque applicabile. Del caso, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunica all'interessato i motivi di rigetto della istanza di autorizzazione/rilascio del titolo
6. L'inefficacia della SCIA dovrà essere comunicata e adeguatamente motivata.
7. E' vietata l'installazione di strutture fisse sui belvedere quali:
 - Largo Martorella;
 - Belvedere Falcone e Borsellino;
 - Belvedere Facchetti;
 - nelle aree appositamente attrezzate per la sosta e la socializzazione.
8. La posa di manufatti d'arredo è vietata ovunque sia previsto dalle normative vigenti ed in ogni caso in cui siano di intralcio o pericolo alla viabilità veicolare, pedonale e contrastino con le ragioni di decoro, di igiene, di sicurezza e di interesse pubblico.
9. L'occupazione del suolo non può essere concessa:
 - a) sulle carreggiate stradali, fatte salve le aree pedonali;
 - b) al bordo del marciapiede, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali;
 - c) sulle isole spartitraffico; possono essere concesse deroghe qualora l'attraversamento stradale non comporti alcun intralcio al traffico, né pericolosità di sorta;
 - d) in corrispondenza di intercapedini, salvo nulla osta dei proprietari;
10. Sono vietati tutti i manufatti non autorizzati nell'atto di concessione; è vietata l'affissione con chiodi, l'applicazione di porta lampade e lampade, la posa di cavi o di qualsiasi oggetto sulle piante, pali illuminazioni pubblica o elementi di arredo urbano.

Art. 4 Elaborati tecnici utili da allegare alla SCIA

1. Per gli interventi oggetto di SCIA all'atto della presentazione del progetto, oltre a quanto richiesto dal Regolamento Edilizio, sono richiesti i seguenti documenti:
 - a) planimetria ubicativa, scala 1/2000;
 - b) inquadramento stato attuale e stato di progetto, con distanze dai fabbricati circostanti e della viabilità con segnalazione di eventuali opere significative ispezionabili quali sportelli o pozzetti



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO



Città della Pietra



Parco Nazionale della Majella



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

- (linee elettriche, telecomunicazioni, gasdotti, fognatura, acquedotto ecc.), segnaletica, marciapiedi, pubblica illuminazione, piante e aiuole, scala 1/100;
- c) pianta ingombro a terra, pianta copertura, prospetti e sezioni dell'opera in scala 1/50 o 1/25 con indicazione delle eventuali dotazioni tecnologiche interne;
 - d) particolari esecutivi in scala adeguata;
 - e) documentazione fotografica a colori dello stato attuale;
 - f) elaborato particolareggiato a colori dello stato di progetto, per la valutazione dell'inserimento ambientale in rapporto alle caratteristiche di colore e morfologiche della zona circostante (prospettive, render fotorealistico ecc.)
 - g) relazione illustrativa delle forme, dimensioni, materiali e colori dell'intervento di progetto;
 - h) presentazione di campionatura di tutti i materiali e colori dell'intervento;
 - i) indicazione delle utenze di cui si intende dotare la struttura (fornitura elettrica, idrica, scarico in fognatura) con relative documentazioni e certificazioni di legge.

Art. 5 Fine Lavori

1. Alla fine dei lavori è obbligo che gli intestatari della SCIA inviino dichiarazione di fine lavori completa di idonea documentazione fotografica che servirà al Comune per gli opportuni controlli.
2. I lavori male eseguiti o difformi dalle prescrizioni prevedono l'obbligo di intervento correttivo entro un congruo termine a spese del proprietario stabilito con provvedimento del Responsabile Ufficio Tecnico.
3. Decorso inutilmente il tempo stabilito senza che siano stati eseguiti gli interventi richiesti, verrà ordinata la rimozione della struttura a carico e a spese dell'interessato. Resta intesa l'applicazione della normativa sanzionatoria prevista dalla normativa edile-urbanistica in vigore.
4. Qualora gli elementi già esistenti (decorativi, tecnologici, architettonici) presentino un aspetto degradato e comunque non decoroso, ne verrà ordinato il ripristino, da eseguirsi secondo la disciplina del presente Regolamento, fissando un congruo termine per l'esecuzione, pena la rimozione del medesimo e la sospensione della validità dell'autorizzazione se già rilasciata.

Art. 6 Durata della concessione per l'occupazione - Incedibilità

1. La concessione per l'occupazione delle aree pubbliche, private soggette ad uso pubblico o private, da utilizzare per l'installazione di chioschi, gazebo, tettoie:
 - a) - **temporanea ricorrente** quando viene autorizzata per un periodo di almeno 10 giorni e un massimo di 120 giorni (anno solare), ricorrente negli anni successivi e a condizione che conservi le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia il periodo e la superficie, (fatta esclusione dei periodi di eventi particolari e feste patronali);
 - **temporanea** quando viene autorizzata per un periodo occasionale inferiore a 10 giorni.
2. Spazi per somministrazione all'aperto a tempo determinato, rinnovabile e può essere del tipo:
 - a) **temporanea ricorrente** quando viene autorizzata per un periodo di almeno 60 giorni e un massimo di 240 giorni (anno solare), ricorrente negli anni successivi e a condizione che conservi le stesse caratteristiche e, in particolare, la tipologia il periodo e la superficie, (fatta esclusione dei periodi di eventi particolari e feste patronali);





- **temporanea** quando viene autorizzata per un periodo occasionale inferiore a 10 giorni.
3. La concessione per l'occupazione non è cedibile a terzi salvo ipotesi di sub ingresso a qualsiasi titolo all'attività commerciale. (vedi art.8)

Art. 7 Rimozione e ricollocazione delle strutture

1. Al termine del periodo di validità della concessione per l'occupazione, l'intestatario procede a dare comunicazione dell'avvenuta definitiva rimozione delle strutture autorizzate con le modalità di cui al successivo art.11.
2. Nel caso di occupazioni ricorrenti, e durante il periodo di validità della concessione per l'occupazione, al termine del periodo di validità stagionale del titolo abilitativo temporaneo ricorrente, l'intestatario procede a dare comunicazione all'ufficio tecnico comunale dell'avvenuta rimozione delle strutture autorizzate.
3. Almeno 10 giorni prima del montaggio delle strutture, l'intestatario provvede a richiedere nuovamente l'occupazione di suolo pubblico, se dovuta, e a dare comunicazione all'ufficio tecnico comunale circa l'intenzione di procedere alla ricollocazione della struttura temporanea, già oggetto di SCIA, dichiarando che ne rimangono immutate tutte le caratteristiche relative a forma, dimensioni e materiali.

Art. 8 Subingresso

1. In caso di cessione dell'azienda, la concessione per l'occupazione potrà essere trasferita al subentrante unicamente per la durata residua e previa voltura della concessione stessa.

Art. 9 Canone

1. Le tariffe da versare per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche interessate, se dovute, saranno calcolate sulla base del Regolamento sul Canone Unico vigente e dovranno essere pagate prima del montaggio delle strutture temporanee, o alla scadenza stabilita nell'atto per le autorizzazioni annuali, pena la decadenza delle autorizzazioni.
2. L'intestatario della SCIA è tenuto al pagamento della TARI sulle aree occupate come da Regolamenti comunali vigenti.

Art. 10 Recesso unilaterale

1. Salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del presente Regolamento, il Comune per giustificati motivi di interesse pubblico potrà in qualsiasi momento revocare la concessione o comunque recedere unilateralmente dagli obblighi assunti con il solo onere di notificare all'intestatario il recesso o la revoca ed i motivi giustificativi. Il recesso avviene mediante provvedimento motivato del responsabile dell'Ufficio Tecnico.
2. Salvo ragioni di particolare urgenza il recesso o la revoca va comunicato all'intestatario con preavviso di almeno sei mesi.
3. L'intestatario ha facoltà di recedere in qualsiasi momento, previa comunicazione al Comune da inviarsi almeno trenta giorni prima, previo pagamento degli oneri previsti dai Regolamenti Comunali.



Art. 11 Ripristini a fine contratto

1. Alla scadenza della concessione all'occupazione, in caso di mancato rinnovo, il suolo dovrà essere reso libero da ogni struttura, che sarà rimossa a cura e spese dell'intestatario, e ripristinato nello stato ex-ante.

Art. 12 Danni

1. Qualsiasi danno arrecato a persone o a cose, conseguente all'utilizzazione degli spazi per le finalità di cui al presente Regolamento, dovrà essere risarcito dall'intestatario dei titoli abilitativi che, al riguardo, è obbligato a stipulare apposita e idonea polizza assicurativa.


2. Per i danni arrecati alla segnaletica stradale orizzontale, verticale e luminosa, alla pavimentazione dell'area pubblica concessa, alle alberature o ad altro patrimonio verde, ad elementi di arredo urbano, i competenti organi tecnici comunali provvederanno a determinare il valore del danno subito ed a richiedere il risarcimento economico, oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 13 Sospensione della SCIA

1. La SCIA, vengono sospese e del caso revocate nei seguenti casi:

1. La SCIA, nonché la concessione per l'occupazione, perdono efficacia nei seguenti casi:

- a) in caso di morosità perdurante oltre tre mesi dalla scadenza del canone, se dovuto;
- b) in caso di mancato rinnovo della concessione di suolo pubblico alla scadenza della stessa, se dovuto;
- c) nel caso in cui, a seguito di rilievi effettuati sui luoghi dal personale dell'Ufficio Tecnico Comunale competente, fossero accertate difformità non sanabili rispetto a quanto rappresentato in elaborato grafico;
- d) qualora la mancata manutenzione comporti nocimento e/o pericolo per le persone e/o per le cose;
- e) qualora nell'area occupata venga svolta un'attività per la quale sia stata accertata la reiterata violazione della normativa in materia di inquinamento acustico;
- f) qualora nell'area occupata venga svolta un'attività diversa da quella originariamente oggetto di concessione per l'occupazione e di SCIA;
- g) qualora venga verbalizzata per più di una volta l'eccedenza di occupazione di suolo rispetto a quanto previsto nei progetti autorizzati, o siano emessi provvedimenti sanzionatori previsti dalle normative igienico-sanitarie vigenti;
- h) qualora nelle aree verdi l'intestatario ometta di curare e pulire l'area e il verde che delimita lo spazio in concessione;
- i) Per motivi di ordine e sicurezza pubblica igiene e sanità;
- l) Reiterata inosservanza delle prescrizioni indicate nel titolo.



PARTE II - NORME TECNICHE

Art.14 Caratteristiche dei chioschi

1. Il chiosco deve essere costituito da struttura coperta e delimitata da pareti perimetrali, su pianta poligonale (quadrata, rettangolare, esagonale o ottagonale).
2. La struttura deve essere facilmente smontabile e amovibile e non può essere ancorata a terra.
3. I chioschi non possono avere superficie utile lorda superiore a 20,00 mq.
4. L'altezza minima interna utile non deve essere inferiore a 2,70 m, con altezza media interna utile non inferiore a 3,00 m.
5. L'altezza massima all'estradosso del colmo non deve superare 4,00 m. Non è ammessa la copertura piana.
6. L'aggetto di gronda non può eccedere 0,60 m ad eccezione per i fronti aperti verso l'esterno su cui può essere estesa a 1,20 m.
La copertura deve consentire lo smaltimento delle acque piovane per mezzo di canalette e pluviali integrati nella struttura (non in vista) sfocianti direttamente sulla pavimentazione stradale.
7. L'intera struttura portante dei chioschi, nonché la tamponatura dei prospetti chiusi, dovrà essere realizzata in carpenteria in legno o metallica, con piano di calpestio sopraelevato rispetto al piano stradale.
8. Il chiosco può avere i lati non aperti al pubblico chiusi con vetrine espositive vetrate, dotate di vetro antinfortunistico apribili ad anta con cerniera verticale o con meccanismo scorrevole.
9. Non è ammessa la realizzazione con l'utilizzo di alluminio anodizzato di qualsiasi colore.
10. La struttura quando è realizzata in legno dovrà essere eseguita con essenza da campionatura, trattato con sola vernice trasparente o colorata che lasci le venature in vista, oppure spazzolato e mordenzato. Le strutture devono essere realizzate con materiali e tecniche a salvaguardia della normativa antincendio e sicurezza.

Art. 15 Caratteristiche dei gazebo

1. La struttura del gazebo deve essere formata da elementi mobili facilmente smontabile realizzata in carpenteria di legno o metallica, composta da elementi discreti assemblati tra loro, poggiata a terra o su pedana opportunamente zavorrata.
2. Il gazebo non può essere ancorato a terra.
3. Il gazebo deve poggiare a terra mediante elementi che consentano il normale deflusso delle acque piovane.
4. La copertura può essere realizzata con materiali rigidi o teli impermeabili ed ignifughi ancorati alla struttura portante verticale ed orizzontale. Ai fini di un migliore deflusso delle acque piovane, il materiale di copertura potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con mantovane verticali. Potranno inoltre essere realizzate canalette di raccolta collegate a pluviali integrati alla struttura con scarico direttamente sulla pavimentazione stradale.



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

5. Il gazebo deve essere delimitato lungo il proprio perimetro con fioriere le cui caratteristiche saranno definite in funzione delle tipologie di arredo presenti o da installare. Non sono ammessi contenitori in plastica o cementizi. In alternativa possono essere realizzate chiusure laterali parziali con elementi metallici e vetro aventi un'altezza massima pari a 1,60 m.
6. Può essere consentita l'installazione di dispositivi per la chiusura perimetrale reversibile, costituita da teli che non pregiudichino le condizioni di aerazione e d'illuminazione e da usare solo in presenza di condizioni meteorologiche avverse.
7. La pavimentazione può essere costituita da teli o da pedana rigida in legno di copertura del manto stradale o del piano di campagna. In entrambi i casi dovrà essere mantenuta l'agevole accessibilità a caditoie e pozzetti di ispezione di sottostrutture impiantistiche presenti.
8. Non è ammessa la realizzazione con l'utilizzo di alluminio anodizzato di qualsiasi colore.
9. La struttura quando è realizzata in legno dovrà essere eseguita con essenza da campionatura, trattato con sola vernice trasparente o colorata che lasci le venature in vista, oppure spazzolato e mordenzato.
10. Ai fini della normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche, il gazebo deve essere accessibile in ogni sua parte e non dovrà presentare impedimenti alla circolazione di soggetti con ridotta capacità motoria.
11. Le strutture devono essere realizzate con materiali e tecniche a salvaguardia della normativa antincendio e sicurezza.

Art. 16 Caratteristiche delle tettoie

1. La struttura portante della tettoia si compone di elementi orizzontali e suborizzontali ancorati, almeno su di un lato, all'edificio che ospita l'attività commerciale servita e completata con pilastri verticali direttamente appoggiati a terra, opportunamente zavorrata e comunque munita di idonei dispositivi che ne assicurino la stabilità.
2. La struttura deve essere facilmente smontabile e amovibile e non può essere ancorata a terra.
3. La copertura potrà essere realizzata con pannelli rigidi o teli impermeabili ed ignifughi, collegati agli elementi strutturali. Ai fini di un migliore deflusso delle acque piovane, il materiale di copertura potrà essere opportunamente prolungato sui bordi perimetrali con mantovane verticali. Potranno inoltre essere realizzate canalette di raccolta collegate a pluviali integrati alla struttura con scarico direttamente sulla pavimentazione stradale.
4. L'altezza del colmo non potrà superare quella dell'intradosso del solaio di copertura dei locali a cui è contiguo. Ove ciò non fosse possibile, e per problematiche tecniche legate al corretto deflusso delle acque piovane la falda dovesse superare tale limite dovrà essere prodotto atto di assenso da parte della proprietà delle porzioni di immobili soprastanti al piano che ospita l'attività.
5. Lo sviluppo in orizzontale della tettoia, dovrà generalmente fronteggiare il prospetto dell'esercizio commerciale di cui è pertinenza senza andare a sovrapporsi ai prospetti di terzi. Ove si rendesse necessario oltrepassare tale limite dovrà essere prodotto atto di assenso da parte della o delle proprietà delle porzioni di immobili interessate.
6. La tettoia deve essere delimitata lungo i lati liberi con fioriere le cui caratteristiche saranno definite in funzione delle tipologie di arredo presenti o da installare. Non sono ammessi contenitori



COMUNE UNITO



Città della Pietra



Parco Nazionale
della
Majella



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

in plastica o cementizi. In alternativa possono essere realizzate chiusure laterali parziali con elementi metallici e vetro aventi un'altezza massima pari a 1,60 m.

7. Può essere consentita l'installazione di dispositivi per la chiusura perimetrale reversibile, costituita da teli che non pregiudichino le condizioni di aerazione e d'illuminazione e da usare solo in presenza di condizioni meteorologiche avverse.

8. La pavimentazione può essere costituita da teli o da pedana rigida in legno di copertura del manto stradale o del piano di campagna. In entrambi i casi dovrà essere mantenuta l'agevole accessibilità a caditoie e pozzetti di ispezione di sottostrutture impiantistiche presenti.

9. La struttura realizzata in metallo dovrà essere trattata con bagni, vernici ed interventi meccanici (satinatura, spazzolatura), con colori da campionatura.

10. Non è ammessa la realizzazione con l'utilizzo di alluminio anodizzato di qualsiasi colore.

11. La struttura quando è realizzata in legno dovrà essere eseguita con essenza da campionatura, trattato con sola vernice trasparente o colorata che lasci le venature in vista, oppure spazzolato e mordenzato.

12. Ai fini della normativa inerente l'abbattimento delle barriere architettoniche, il gazebo deve essere accessibile in ogni sua parte e non dovrà presentare impedimenti alla circolazione di soggetti con ridotta capacità motoria.

13. Le strutture devono essere realizzate con materiali e tecniche a salvaguardia della normativa antincendio e sicurezza.

Art. 17 Caratteristiche degli spazi di somministrazione all'aperto

1. Le attività commerciali, compresi i chioschi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande, possono richiedere l'occupazione di un'area pubblica, o gravata da uso pubblico per la collocazione di tavoli e sedie.

2. Gli spazi di somministrazione all'aperto dovranno essere delimitati in modo omogeneo con fioriere le cui caratteristiche saranno definite in funzione delle tipologie di arredo presenti o da installare. Non sono ammessi contenitori in plastica o cementizi. All'interno degli spazi di somministrazione all'aperto saranno ammessi ombrelloni con tela grezza di tinta unita e di unica tonalità per ogni esercizio, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario e comunque installati unicamente su basi mobili, opportunamente zavorrati, in modo da poter essere tolti quando non se prevede l'utilizzo.


Art. 18 Caratteristiche Tavole, Sedie e Arredi esterni

1. I tavoli, le sedie e tutte le attrezzature, come definite dall'art. 2, comma 6, del presente regolamento, non dovranno essere ancorate al suolo ed i mezzi di delimitazione dell'area, non potranno superare l'altezza di metri 1 da terra.

2. Le attrezzature di delimitazione dell'area occupata dagli arredi dovranno essere:

a) nel centro storico, sono permesse solo arredi in vetro verniciato in tutte le tinte di grigio o in legno e piano tavolo anche in marmo o materiale plastico;

b) la collocazione di fioriere, a delimitazione dello spazio pubblico autorizzabile, è ammessa esclusivamente a titolo stagionale o temporaneo. Nell'ambito del centro



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara


storico non sono ammessi contenitori in materiale plastico o cementizio.

- c) Gli ombrelloni posizionati nel centro storico devono essere esclusivamente in struttura lignea e copertura in tela grezza di colore naturale neutri e tenui, priva di qualsiasi scritta o marchio pubblicitario.
- d) Le sedie, panche poste sul suolo pubblico devono essere ritirate la sera qualora occupano il tratto stradale adibito a veicoli a motore; nel caso siano posti su marciapiedi devono essere richiusi e messi in ordine nel caso di panche.

Art. 19 Caratteristiche dei Dehors

1. Gli elementi del dehors sono classificati come di seguito indicato:
 - a) arredi di base quali tavoli, sedie e panche;
 - b) delimitazioni orizzontali - pedane;
 - c) elementi di copertura e riparo-ombrelloni, tende a sbraccio comprensivi di sostegni
 - d) elementi di delimitazione quali fioriere, paravento e pannelli;
 - e) elementi di delimitazione con possibilità di chiusura stagionale, quali paravento e pannelli estensibili.
 - f) elementi vari ed attrezzature, stufe di irraggiamento, cestini per la raccolta dei rifiuti,
 - g) elementi di sostegno dei menù e bacheche.
2. Tavoli, sedie, poltroncine o panche sono gli elementi indispensabili per il funzionamento di ogni dehors che per definizione è un insieme armonico di tali arredi al fine di consentire la sosta in spazi all'aperto.
3. Gli arredi devono contribuire anche alla qualità dell'immagine complessiva e devono essere scelti con cura in modo da risultare gradevoli ed ordinati.
4. Le pedane costituiscono le delimitazioni in orizzontale; l'altezza massima ammissibile è di 10 cm dal piano di calpestio esistente. Sono ammesse altezze diverse finalizzate al corretto inserimento ambientale e/o collegamento con marciapiedi o percorsi esistenti o in ambiti particolari.
5. Le delimitazioni orizzontali dei dehors devono essere realizzate in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e devono risultare accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate e sottoscritte nella relazione del tecnico abilitato che redige la domanda. Ogni soluzione, che sarà sempre semplicemente appoggiata in modo da non danneggiare la superficie del suolo.
6. Le pedane rialzate devono essere studiate in modo da occultare la vista laterale delle strutture di sostegno, ciò potrà essere ottenuto mediante l'utilizzo di profili metallici della finitura dei dehors. Dovranno essere previste delle finiture a chiusura degli spazi vuoti perimetrali causati dal dislivello tra il piano della pedana e il sedime pubblico.
7. Il materiale delle pavimentazioni dovrà essere costituito da legni naturali idonei per la collocazione all'esterno di colore marrone scuro o preferibilmente legni compositi per eterni che garantiscono la stabilità del colore nel tempo, durabilità e sostenibilità ambientale.
8. Per le tipologie di copertura ad ombrellone sono ammissibili coperture inclinabili con snodo nella parte superiore le cui proiezioni a terra ricadano esclusivamente all'interno dell'area di





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

occupazione suolo pubblico concessa, in ogni caso gli ombrelloni potranno avere uno sporto massimo di cm 10 per lato per permettere il convogliamento delle acque fuori dallo spazio di occupazione. Gli Ombrelloni installabili possono essere di diverse tipologie di copertura ma sempre con un solo sostegno a terra, l'altezza degli ombrelloni dalla pedana o dal piano di calpestio ove non fosse presente la pedana, non potrà essere inferiore a ml 2,10 misurata dalla base della veletta esterna. La copertura degli ombrelloni dovrà essere realizzata in materiale tessile o morbido, anche impermeabilizzato. Il telo dovrà in ogni caso avere un effetto opaco con colori neutri e tenui, sono vietati materiali con effetto lucido o riflettente. Sopra gli ombrelloni non potranno essere presenti pubblicità o loghi ad esclusione del nome dell'esercizio commerciale. La forma dovrà essere geometrica e regolare e la proiezione a terra non dovrà eccedere lo spazio oggetto di occupazione con una tolleranza di cm 10 per lato utile allo smaltimento delle acque piovane.

Art. 20 - Occupazione di Porzione di Marciapiede

Ai sensi dell'art. 20 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni) e dell'art. 28 del suo Regolamento di attuazione (D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni) l'occupazione dei marciapiedi da parte dei gazebo e delle pedane, nonché dell'area autorizzata per i tavoli e sedie, è consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di due metri.

2. Sono fatte salve le aree pedonali. In tal caso dovrà essere sempre garantito, nell'effettiva realizzazione dell'occupazione, il regolare transito dei mezzi di sicurezza e di soccorso, l'accessibilità alle persone con problemi di disabilità motoria ed ai veicoli al loro servizio.

Art. 21 - Impianti di Riscaldamento e Norme Antincendio

1. L'eventuale impianto di riscaldamento deve essere installato nel rispetto delle norme sulla sicurezza della persona e norme antincendio.

2. La conformità degli impianti deve essere comprovata agli atti, a cura e spese dell'interessato, a mezzo di specifica perizia redatta da tecnico professionista abilitato.

PARTE III - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 22 Norme transitorie

1. Tutte le strutture di cui all'art. 2 già autorizzate per analoghe finalità nel biennio antecedente all'entrata in vigore del presente Regolamento, verranno tollerate per il successivo anno per quanto concerne le caratteristiche tipologiche e costruttive incongrue con le presenti disposizioni. Le medesime saranno in ogni momento sottoposte a revisione, applicando i criteri normativi del presente Regolamento, ogniqualvolta vengano effettuate modifiche o interventi di manutenzione straordinaria di singoli elementi che le compongono.





COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

3. Le strutture esistenti e non dotate di esplicita concessione per l'occupazione dovranno conformarsi al presente Regolamento entro sei mesi dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. Eventuali deroghe, al presente Regolamento, saranno considerate in sede di valutazione della Scia.

Art. 23 Norme finali

1. Eventuali modifiche ed integrazioni al presente regolamento potranno essere adottate con atto di Giunta Comunale, sentito il parere vincolante della Commissione Comunale Competente.
2. Per quanto non disciplinato, sono applicabili le norme previste dalle leggi nazionali e regionali.
3. Le violazioni al presente Regolamento prevedono le sanzioni di cui all'articolo 7bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali".



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO QUALI TAVOLI, SEDIE, FIORIERE, OMBRELLONI, TENDE SOLARI, TENDE OMBRASOLE, PERGOLATI, FARETTI, PEDANE MOBILI, DEHORS STAGIONALI E ALTRI ELEMENTI SIMILARI

ART. N.49 DEL D.LGS 18.08.2000, N.267

In ordine alla **regolarità TECNICA** si esprime parere **FAVOREVOLE**



Il Resp. dell'Ufficio Vigilanza
F.to (Dr. Antonio Valente)

Lettomanoppello, 10.06.2021

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.TO (Luca Addario)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO (Dr. Gianpaolo De Frenzi)

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.TO (Dr.ssa Luciana Conte)

La presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, T.U. D.Lgs.267/00, viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi dal **17.6.2021** al **2.7.2021**

Dalla Residenza Comunale, li, **17.06.2021**


IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Gianpaolo De Frenzi)

Il Sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale On-Line (ai sensi dell'art. 32, c.1 della Legge n. 69 del 18.06.2009) per rimanervi per quindici giorni consecutivi: dal **17.06.2021** al **2.7.2021** senza reclami.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione - art.134, comma 3, T.U. D.Lgs.267/2000);

(x) E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, T.U. D.Lgs.267/2000).

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Gianpaolo De Frenzi)



COMUNE DI LETTOMANOPPELLO

Provincia di Pescara

Publicazione n.ro 372/2021

LETTOMANOPPELLO li 17/06/2021

Settore AREA DI VIGILANZA

Stampa

Oggetto: PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'ATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N.RO 13 DEL 10/06/2021 CON OGGETTO APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLA DISCIPLINA DEL DIRITTO AD OCCUPARE IL SUOLO, LO SPAZIO PUBBLICO O AREE PRIVATE SOGGETTE A SERVITU' DI PUBBLICO PASSAGGIO MEDIANTE ELEMENTI DI ARREDO QUALI TAVOLI, SEDIE, FIORIERE, OMBRELLONI, TENDE SOLARI, TENDE OMBRASOLE,
Emesso da COMUNE DI LETTOMANOPPELLO - AREA DI VIGILANZA

Si attesta che l'atto indicato in oggetto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
dal 17/06/2021 al 02/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
DI BIASE ANNA SANDRA
